



Istituzione spiagge per pesca sportiva diurna con canna da riva. Regolamento



Comune di
Montalto di Castro

ART. 1 – (Divieto di balneazione)

- Il Divieto di Balneazione è esteso nei tratti di arenile, individuati per la pratica di pesca sportiva diurna con canna da riva, di seguito indicati:
- Loc. Le Murrelle – giusta delibera G.C. n. 123 del 11/05/2015
- Loc. Tafone – giusta delibera G.C. n. 166 del 16/06/2016
-

ART.2

- Disciplina della pesca sportiva con canna da riva durante il periodo di balneazione: L'esercizio della pesca sportiva con canna da riva è consentito, in deroga all'ordinanza n. 54 del 04/06/2015, esclusivamente nella porzione di arenile individuata dalla succitata deliberazione nel rispetto delle norme vigenti in materia e con le seguenti misure/prescrizioni:
- L'attività di pesca può essere esercitata esclusivamente nello specchio acqueo riportato nella piantina, parte integrante della presente;
- Per motivi di sicurezza, nelle fasce comprese tra i limiti del predetto specchio acqueo e 10 metri verso l'interno è vietato esercitare l'attività, ritenendo le stesse zone di separazione di sicurezza con le aree limitrofe, nell'eventualità che le stesse siano frequentate da bagnanti;
- Al Comando di Polizia Locale di disporre adeguato controllo al fine di verificare il corretto svolgimento dell'attività nonché l'osservanza delle prescrizioni;
- I pescatori sportivi interessati all'attività devono essere in possesso del regolare tesserino MIPAAF;
- Il numero massimo di canne, nonché quantitativo e dimensioni del pescato, sono disciplinati dal Decreto Legislativo 09 gennaio 2012, n. 4 e relativo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 1639 del 02/10/1968. In considerazione dell'imprevedibile affluenza, la limitazione massima di canne utilizzabili da ciascun pescatore sportivo è ridotta in proporzione al numero di pescatori presenti;
- I pescatori devono posizionarsi, l'uno dall'altro, ad una distanza minima di sicurezza tra loro e da eventuali persone presenti sulla spiaggia, prestando la massima attenzione e prudenza;
- E' vietato esercitare la pesca attraverso l'ausilio della pasturazione ovvero gettare in mare qualsiasi organismo animale o vegetale destinato ad attirare i pesci;
- E' vietato abbandonare nella postazione di pesca e, comunque, in ogni altro luogo, qualsiasi oggetto attinente o di risulta dell'attività di pesca;
- L'Amministrazione può disporre la sospensione dell'attività qualora il mutamento delle condizioni meteorologiche o altri fattori ritenuti a rischio, possano rappresentare un pericolo per i praticanti;
- E' facoltà dell'Autorità Marittima sospendere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, l'attività qualora si renda necessario disporre dell'area in questione per qualsivoglia esigenza o motivo di sicurezza;
- Al termine dell'attività, deve essere ripristinato lo stato dei luoghi, avendo cura di restituire l'area al pubblico uso, pulita ed in perfette condizioni; il presente regolamento e la cartellonistica informativa sulla destinazione dell'area devono essere esposti ben visibili presso gli accessi alla spiaggia interessata che dovrà essere opportunamente delimitata.

ART. 3 – (Disposizioni Finali)

La presente ordinanza deve essere esposta presso le aree consentite alla pesca, in maniera visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il Comando di Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e il personale della Capitaneria di Porto, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale non sostituisce, ma integra, l'ordinanza n. 54 del 04/06/2015 emanata dal Responsabile del Servizio Demanio.

